

OGGETTO: informativa ambientale 19/12

Data: 17/12/2012

Adeguamento impianti termici entro il 31/12/2012

Gentili Clienti,

Con la presente siamo ad informare che le aziende in possesso di **impianti termici civili di potenza nominale compresa tra 35 kW e 3 MW installati prima del 29/04/2006**, e destinati esclusivamente al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda, **entro il 31/12/2012** devono adeguarsi alle disposizioni previste dall'articolo 284 del D.Lgs. 152/06 "denuncia di installazione e modifica".

In particolare la normativa prevede che il Libretto di Centrale, redatto ai sensi del D.P.R. 412/1993, sia integrato a cura del **Responsabile dell'esercizio e della manutenzione**, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i limiti di cui all'articolo 286 del D.Lgs. 152/2006; il Libretto deve inoltre essere integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 286 del D.Lgs. 152/2006.

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente (l'Autorità competente è la Provincia o il Comune se ha più di 30.000 abitanti) entro 30 giorni dalla loro redazione. Sono previste sanzioni amministrative sia per chi non provvede a redazione e invio delle comunicazioni, sia per chi non rispetta i requisiti degli articoli 285 e 286.

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico è identificato nel Proprietario dell'impianto (indicato all'interno del Libretto di Centrale nella scheda 1 al punto 1.7) o, se nominato, nel Terzo Responsabile (riportata all'interno del Libretto di Centrale nella scheda 3).

Se nel libretto di Centrale non è indicato il Terzo responsabile, automaticamente il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è il Proprietario dell'impianto.

Gli impianti termici impiegati nelle aziende in parte per scopo produttivo e in parte per scopo civile, sono considerati impianti produttivi con qualsiasi percentuale di utilizzo e quindi sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni, poiché non rientrano nella definizione d'impianto termico civile.

CONSIGLIAMO DI CONTATTARE LA VOSTRA AZIENDA MANUTENTRICE E VERIFICARE CON ESSA SE L'IMPIANTO RISPETTA I REQUISITI DEGLI ARTICOLI 285(CARATTERISTICHE TECNICHE PREVISTE DALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IX ALLA PARTE QUINTA DEL D.LGS 152/06) E 286 (VALORI LIMITE DI EMISSIONE) DEL D.LGS 152/06, IN CASO DI ESITO POSITIVO POTETE UTILIZZARE COME TRACCIA IL FACSIMILE ALLEGATO E INVIARLO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti .

Valentina Ghelli 

Cristiano Battelli 

